



# COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

## **Registro Determinazioni Area Ragioneria e Finanza n. 41 del 17.12.2021** **Registro Generale delle Determinazioni n. 871 del 17.12.2021.**

**Oggetto:** Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2017. Rideterminazione. Provvedimenti consequenziali.

### **Il Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanza**

#### **Premesso che**

- con Determinazione del Dirigente dell'Area Ragioneria e Finanze n. 36 del 29.12.2017 – Registro Generale delle Determinazioni n. 09 del 03.01.2018 - si è provveduto alla costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio per il personale dipendente relativo all'anno 2017;

#### **Richiamati**

- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);
- l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 3-quinques<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.



- l'articolo 40 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che dispone: *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto Legge;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica) del 15.04.2011, n. 12 inerente all'applicazione pratica dell'articolo 9 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122, disciplinante i “Blocchi stipendiali” nel triennio 2011/2013;
- la circolare del 08.05.2015, n. 20, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che dispone: *«Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

---

*Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.*

*In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.*

*Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.*



corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

- il punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede: “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;

#### **Atteso che**

- gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, secondo il disposto dell’articolo 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017 deve avvenire secondo i criteri previsti dall’articolo 31 e seguenti del C.C.N.L. Funzioni Locali, sottoscritto in data 22.01.2004;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la costituzione operata dall’Ente con la Determinazione del Responsabile dell’Area Ragioneria e Finanze n. 36 del 29.12.2017 – Registro Generale delle Determinazioni n. 09 del 03.01.2018 riporta valori oggetto di riesame ed approfondimento a seguito della ricognizione generale delle risorse da destinare all’istituto della Contrattazione decentrata per tale annualità;
- non risulta si sia provveduto alla sottoscrizione del C.C.D.I. per l’anno 2017 e che, pertanto, per tale annualità si può provvedere alla liquidazione dei soli istituti obbligatori previsti dal C.C.N.L.;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017 e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell’indennità di posizione dei segretari comunali ex articolo 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

#### **Dato atto che**

- le risorse per il lavoro straordinario per l’anno 2009 ammontavano ad **euro 8.766,86** determinate ai sensi dell’articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato dall’articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de quo* e che le predette somme venivano decurtate, per il solo anno 2010, del 3%, in applicazione della normativa che si richiama a seguire;
- l’ARAN - con Parere RAL1462 - ha affermato che
  - a) le risorse dell’articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 non possono essere utilizzate per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario; esse sono destinate a consentire solo le erogazioni delle diverse voci del trattamento accessorio del personale indicate nell’articolo 17 del medesimo CCNL del 01.04.1999;
  - b) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell’articolo 14 del CCNL del 01.04.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;



- c) infatti, le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall'articolo 14, comma 1, del CCNL del 01.04.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998;
- d) a far data dal 31.12.1999, le risorse, quantificate ai sensi della precedente lettera a), dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art.14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999;
- e) pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo delle precedenti lettere c) e d);
- f) le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali;
- g) le risorse per il lavoro straordinario, calcolate secondo le modalità delle precedenti lettere c) e d), possono essere ridotte, in modo permanente, solo in presenza di un preventivo intervento di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, idoneo a giustificare una stabile diminuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario (articolo 14, comma 3, primo periodo); tale forma di riduzione non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell'Ente<sup>2</sup>;
- h) ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario (di cui alla precedente lettera g) deve essere attentamente valutata dall'Ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all'ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario per fare fronte a particolari esigenze che si dovessero presentare<sup>3</sup>;
- i) per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 01.04.1999, sono destinati ad incrementare le risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del 01.04.1999 e successive modificazioni ed integrazioni<sup>4</sup>;
- j) si deve ricordare, comunque, che la stessa possibilità di incrementare le risorse decentrate, di natura stabile o variabile, anche ove consentita dai CCNL, per l'anno 2017, deve essere comunque preventivamente ed attentamente valutata sotto il profilo del rispetto delle rigorose disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, della Legge 30.07.2010, n. 122;

### **Preso atto**

- dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 che prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a "0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10" (*alte professionalità*);
- che l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che "nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi

<sup>2</sup> (in base all'articolo 14, comma 3, primo periodo, del CCNL del 01.04.1999, "le parti si incontrano al livello di ente ..... per individuare le soluzioni per consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi".

<sup>3</sup> sono fatti salvi i finanziamenti esterni giustificati da casi particolari: scadenze elettorali, calamità naturali, protezione civile.

<sup>4</sup> si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell'anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario.



incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità<sup>5</sup>;

### Acclarato che

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- il fondo costituito per l'anno 2017 era pari ad euro 88.239,95 di cui euro 74.884,47 per la parte stabile ed euro 13.355,48 per la parte variabile;
- il fondo, così come costituito per l'anno 2016, non superava l'importo dell'anno 2010, pari ad euro 97.978,85 di cui euro 69.339,89 di parte stabile ed euro 28.638,96 di parte variabile e cristallizzava la situazione dell'anno 2014 e 2015;
- il fondo costituito per l'anno 2016 è stato rideterminato in euro 95.417,59 di cui euro 84.379,17 per la parte stabile ed euro 11.038,42 per la parte variabile;
- il fondo per le posizioni organizzative dell'anno 2016 era pari complessivamente ad euro 56.853,80 di cui euro 49.438,09 per indennità di posizione ed euro 7.415,71 per indennità massima di risultato;
- risulta necessario procedere alla definitiva rideterminazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017, come risulta dal prospetto allegato A) al presente provvedimento;

### Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

## DETERMINA

1. di modificare la costituzione del **Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2017**, come definito dalla Determinazione del Dirigente dell'Area Ragioneria e Finanze n. 36 del 29.12.2017 - Registro Generale delle Determinazioni n. 09 del 03.01.2018, rideterminandone definitivamente l'importo in **euro 106.699,80** come riportato nell'allegato A) al presente provvedimento;
2. le risorse per il **lavoro straordinario** per l'anno 2017 ammontano ad **euro 8.503,85**, determinate ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato

<sup>5</sup> il C.C.N.L. 31.07.2009, all'articolo 7, comma 1, lettera e), aveva demandato al contratto successivo le "modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità".




- dall'articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de quo*;
3. l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel macroaggregato 1 delle Missioni e Programmi del Bilancio di Previsione 2017-2019 e che le economie di spesa del Fondo, così come rideterminato, relative agli istituti non obbligatori e non previsti dal C.C.N.L., risultano allocate nella parte accantonata del Risultato di Amministrazione dell'ultimo Rendiconto della Gestione approvato dall'Ente;
  4. di notificare il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente per l'acquisizione del relativo parere;
  5. di comunicare alla RSU ed alle organizzazioni sindacali interessate quanto deciso con il presente provvedimento;
  6. di trasmettere copia al Settore Economico-Finanziario per i provvedimenti consequenziali;
  7. di procedere, a seguito del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, alla sottoscrizione dell'accordo decentrato relativo all'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nei limiti delle risorse disponibili di cui al punto 1;
  8. di ritrasmettere, successivamente, all'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente gli "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico - finanziaria ai contratti integrativi" ex articolo 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.


#### **Rende noto**

- che la struttura amministrativa competente è l'Area Ragioneria e Finanze;
- che il responsabile del procedimento è la signora Marisa Gaetana Coco;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

L'Istruttore  
Coco Marisa Gaetana



Il Responsabile Area Economico Finanziaria  
D.ssa Giuseppina Mangano





COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Capri Leone, li \_ 17 dicembre 2021 \_



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Giuseppina Mangano

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della somma di sul Cap. \_ vari \_ del bilancio-  
Impegni n. \_ vari \_



Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Dott.ssa Giuseppina Mangano







<b>Annualità</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Fondo Risorse Stabili Consolidate 1999-2002</b>	<b>62.965,89</b>	<b>62.965,89</b>
<b>INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE</b>		
<b>Articolo 32 comma 1 CCNL 22.01.2004</b> Le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	7.176,36	7.176,36
<b>Articolo 32 comma 2 CCNL 22.01.2004</b> Gli Enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Tale incremento è consentito agli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti accertate a consuntivo 2001.	0,00	0,00
<b>Articolo 32 comma 3 CCNL 22.01.2004</b> Gli Enti incrementano, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10 (alte professionalità). Tale incremento è consentito agli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti accertate a consuntivo 2001.	0,00	0,00
<b>Articolo 4 comma 1 CCNL 09.05.2006</b> Gli Enti, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	0,00	0,00
<b>Articolo 8 comma 2 CCNL 11.04.2008</b> Gli Enti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse con l'importo corrispondente allo 0,60% monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.	0,00	0,00
<b>TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE</b>	<b>7.176,36</b>	<b>7.176,36</b>
<b>INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>		
<b>Articolo 4 comma 2 CCNL 05.10.2001</b> Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità - RIA - e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2004	7.079,93	7.776,12
<b>Articolo 6 CCNL 09.05.2006</b> Importo risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, comma 40, Decreto Legge n. 269/2003 (vincolate alla retribuzione di risultato ...) Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL del 22.01.2004 e n.1 del CCNL 31.07.2009	0,00	0,00
<b>Articolo 67, comma 2, lettera b) CCNL 21.05.2008</b>	8.907,59	8.907,59
<b>TOTALE INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	152,10	436,80
<b>TOTALE</b>	<b>16.139,62</b>	<b>17.120,51</b>
<b>Articolo 15, comma 1, lettera l) CCNL 01.04.1999 *</b> Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni ( <b>personale ATA</b> )	1.630,02	1.630,02
<b>Articolo 19, comma 1 CCNL 01.04.1999 *</b> Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex qualifiche funzionali 1 <sup>^</sup> e 2 <sup>^</sup> e 5 <sup>^</sup> dell'area della vigilanza * ( <b>Articolo 7, comma 7, CCNL 31.03.1999</b> )	272,68	272,68
<b>Importo trattamento accessorio P.O. s Straordinario</b>	0,00	0,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI E CONSOLIDATE</b>	<b>84.379,17</b>	<b>85.360,06</b>
Decurtazioni operate nel periodo 2011-2014 (art.9, c.2 bis, D.L. 78/2010)	0,00	0,00
Decurtazione fondo di parte stabile	0,00	0,00
<b>Articolo 1, comma 236, Legge 208/2015 per rispetto limite 2015</b> Decurtazione fondo di parte stabile	0,00	0,00
<b>Articolo 1, comma 236, Legge 208/2015 per riduzione di personale (cessazioni)</b>	0,00	0,00
<b>Totale Decurtazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Fondo al netto delle Decurtazioni relative agli anni precedenti</b>	<b>84.379,17</b>	<b>85.360,06</b>
Decurtazione per superamento tetto anno 2016 <b>Articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017</b>	0,00	0,00



TOTALE RISORSE STABILI CONSOLIDATE	84.379,17	85.360,06
VOCI VARIABILI	2016	2017
<b>Articolo 4, comma 2, CCNL 05.10.2001</b> Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio in corso d'anno	0,00	117,74
<b>Articolo 15, comma 1, lettera d) CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL 05.10.2001</b> Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'articolo 43 della Legge n. 449/1997	0,00	0,00
<b>Articolo 15, comma 1, lettera k) CCNL 01.04.1999</b> Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17 * <b>Rif. Art.18 Legge 109/1994 * Art. 92 D. Lgs. n.163/2006</b>	0,00	0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17 * <b>Rif. ICI</b>	0,00	0,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 13 * <b>Rif. Messi Notificatori</b>	180,00	140,00
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 13 * <b>Rif. L.R. 17/90</b>	7.184,75	7.184,75
<b>Totale Articolo 15, comma 1, lettera k)</b>	<b>7.364,75</b>	<b>7.324,76</b>
<b>Articolo 15 comma 2, CCNL 01.04.1999</b> Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, fino ad un massimo dell'1,20% monte salari anno 1997.	0,00	0,00
<b>Articolo 15 comma 5, CCNL 01.04.1999</b> In caso di attivazione di nuovi servizi e/o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, non correlati all'aumento della dotazione organica	0,00	0,00
Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.01.2004 e n. 1 CCNL 31.07.2009	0,00	0,00
<b>Totale Risorse variabili al lordo delle decurtazioni</b>	<b>7.364,75</b>	<b>7.324,76</b>
Decurtazione fondo di parte variabile per applicazione limite 2010 Articolo 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010	0,00	0,00
Decurtazione fondo di parte variabile per superamento tetto 2015 Articolo 1 comma 236 della Legge n. 208/2015	0,00	0,00
Decurtazione per superamento tetto trattamento accessorio anno 2016 Articolo 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017	//////////	0,00
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Risorse Variabili</b>	<b>7.364,75</b>	<b>7.324,76</b>
<b>Riepilogo Fondo</b>		
<b>Totale fondo parte stabile</b>	84.379,17	85.360,06
<b>Totale fondo parte variabile</b>	7.364,75	7.324,76
<b>Totale fondo depurato delle voci non soggette al vincolo</b>	<b>91.743,92</b>	<b>92.684,82</b>
Decurtazioni operate nel periodo 2011-2014 per Personale Cessato <i>Articolo 9, comma 2 bis, periodo 2°, D.L. n. 78/2010</i>	0,00	0,00
Decurtazione fondo per superamento tetto 2015 <i>Articolo 1 comma 236 della Legge n. 208/2015</i>	0,00	0,00
Decurtazione fondo per riduzione di personale (cessato) <i>Articolo 1 comma 236 della Legge n. 208/2015</i>	0,00	0,00
<b>Totale Decurtazioni precedenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Fondo a seguito Decurtazioni anni precedenti</b>	<b>91.743,92</b>	<b>92.684,82</b>



Decurtazione per superamento tetto anno 2016 Articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO A SEGUITO DECURTAZIONE</b>	<b>91.743,92</b>	<b>92.684,82</b>

<b>Risorse variabili non soggette al limite</b>		
<b>Annualità</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Economie fondo anni precedenti	0,00	0,00
Economie straordinario anno precedente	0,00	0,00
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli <i>Articolo 27 CCNL 14.09.2000</i>	0,00	0,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. <i>Articolo 43, Legge n. 449/1997;</i> <i>Articolo 15, comma 1, lettera d), CCNL 1998-2001</i>	0,00	0,00
Piani Razionalizzazione e Riqualficazione spesa – <i>Articolo 15, comma 1, lett. K,</i> <i>Articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011</i>	0,00	0,00
<b>Articolo 15, comma 1, lettera k)</b> Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17 <i>Rif. Articolo 18 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni (Articolo 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006)</i>	3.676,67	14.014,98
Compensi ISTAT	0,00	0,00
<b>Totale Risorse non soggette a limite</b>	<b>3.676,67</b>	<b>14.014,98</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>95.417,59</b>	<b>106.699,80</b>

